



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulla procedura di notifica all'interno di un gruppo nell'ambito dell'imposta preventiva

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 dicembre 1966¹ sull'imposta preventiva

Ingresso

visto l'articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva (LIP);

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza «della legge» è sostituito con «LIP».*

² *Nell'articolo 24 capoverso 2 «della legge o dell'ordinanza» è sostituito con «della LIP o della presente ordinanza».*

³ *Nell'articolo 38a capoverso 2 «la legge o l'ordinanza» è sostituito con «la LIP o la presente ordinanza».*

⁴ *Nell'articolo 12 capoverso 5 «della legge e dell'ordinanza» è sostituito con «della LIP e della presente ordinanza».*

⁵ *In tutta l'ordinanza «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFC».*

Art. 1 cpv. 1

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie alla riscossione dell'imposta preventiva;

¹ RS 642.211

² RS 642.21

essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per l'iscrizione come contribuente, per i rendiconti, le dichiarazioni d'imposta e i questionari.

Art. 20 cpv. 3

Abrogato

Art. 26a cpv. 1 e 3

¹ La persona giuridica, l'investimento collettivo di capitale o l'ente pubblico ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LIP che partecipa direttamente per almeno il 10 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può ordinare a quest'ultima, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi senza dedurre l'imposta preventiva.

³ La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la persona giuridica, l'investimento collettivo di capitale oppure l'ente pubblico, a carico della o del quale l'imposta dovrebbe essere trasferita, avrebbe diritto al suo rimborso secondo la LIP o la presente ordinanza.

Disposizione transitoria della modifica del...

Alle istanze pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è applicabile l'articolo 26a capoversi 1 e 3 del diritto anteriore.

2. Ordinanza del 22 dicembre 2004³ concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Art. 1 cpv. 2

² Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l'imposta alla fonte sui dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 1965⁴ sull'imposta preventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società ai sensi della convenzione di doppia imposizione applicabile o di un altro trattato internazionale residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera).

Art. 2 cpv. 2

² La società straniera deve detenere direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società svizzera se la pertinente convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale non contiene alcuna disposizione concernente lo sgravio supplementare o totale in caso di partecipazione determinante.

³ RS 672.203

⁴ RS 642.21

Art. 3 cpv. 4

⁴ L'autorizzazione è comunicata per scritto ed è valida cinque anni.

Art. 8a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Alle richieste pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è applicabile l'articolo 2 capoverso 2 del diritto anteriore.

² Alle richieste di autorizzazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono applicabili gli articoli 1 capoverso 2 e 3 capoverso 4 del diritto anteriore.

3. Ordinanza del 30 aprile 2003⁵ concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFC».

Art. 2 cpv. 2, secondo periodo

² ... Quest'ultimo trattiene l'esemplare a lui destinato e ritorna al richiedente l'esemplare per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con l'attestazione prevista sul modulo.

Art. 3 cpv. 1 e 3

¹ Su istanza l'AFC può rilasciare a una società svizzera l'autorizzazione di versare senza la ritenuta dell'imposta preventiva i dividendi pagati a una società tedesca ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera e della convenzione, purché siano adempiute le condizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione.

³ L'AFC verifica l'istanza. Un'autorizzazione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società tedesca, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l'imposta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione determinante secondo l'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione. L'autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida cinque anni.

Art. 19a Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle istanze di autorizzazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è applicabile l'articolo 3 capoversi 1 e 3 del diritto anteriore.

⁵ RS 672.913.610

4. Ordinanza del 15 giugno 1998⁶ concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFC».

Art 3 cpv. 1, primo periodo

¹ Il rimborso dell'imposta preventiva svizzera riscossa alla fonte deve essere domandato su modulo ufficiale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), al più tardi il 31 dicembre del terzo anno successivo allo spirare dell'anno civile in cui è scaduto il reddito imposto. ...

Art. 4 cpv. 1-3

¹ La società svizzera che ne fa richiesta può essere autorizzata a ridurre solo del 5 per cento i dividendi versati a una società americana ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera b della convenzione se, nella procedura di dichiarazione secondo i capoversi 2-4, è accertato che sono rispettate le premesse degli articoli 10 paragrafo 2 lettera a nonché 22 della convenzione.

² La società svizzera che versa i dividendi deve presentare domanda all'AFC sul modulo 823 prima della scadenza dei dividendi. In pari tempo essa deve comprovare che la società americana:

- a. dispone direttamente di almeno il 10 per cento dei voti che possono essere esercitati nella sua assemblea generale; e
- b. ha diritto a beneficiare della convenzione conformemente all'articolo 22 della stessa.

³ L'AFC verifica la domanda. Un'autorizzazione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società americana, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l'imposta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione determinante secondo l'articolo 10 paragrafo 2 lettera a della convenzione. L'autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida cinque anni.

Art 23a Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle domande di autorizzazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è applicabile l'articolo 4 capoversi 1-3 del diritto anteriore.

⁶ RS 672.933.61

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr